

Cessioni di partecipazioni PEX e deduzione dei premi ai *manager*

di Giovanni Panzera da Empoli (*)

Con la risposta ad interpello n. 94/2023, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che i costi correlati alle cessioni di partecipazioni soggette alla *participation exemption* sono indeducibili per il 95% del loro importo. Nel caso di specie, l'Agenzia ha sostenuto che anche i "premi" corrisposti ai *manager* della società "compravenduta" possono rappresentare, "anche se in maniera indiretta", "oneri specificamente e non solo indistintamente collegati alla realizzazione della plusvalenza esente". L'Agenzia giunge a tale conclusione solo tramite la riqualificazione civilistico-contrattuale dei premi da retribuzione/spesa per il personale a integrazione del prezzo di acquisto della partecipazione nella suddetta società. Trattasi di un passaggio logico rimasto tuttavia pressoché implicito nello sviluppo delle argomentazioni della risposta e che merita di essere evidenziato, posto che, viceversa, deve ritenersi pacifica la deducibilità integrale delle retribuzioni, pur premiali, erogate ad amministratori e dipendenti in occasione di operazioni di cessione di partecipazioni PEX, come peraltro confermato dalla precedente risposta ad interpello n. 539/2022. Ciò in quanto le spese per il personale non possono mai essere specificamente e non solo indistintamente collegate alla realizzazione di una plusvalenza, essendo esse, piuttosto, il prototipo delle spese "generali".

1. Premessa

Il regime di *participation exemption* - di cui quest'anno ricorre il ventennale dall'introduzione ad opera del D.Lgs. n. 344/2003 di riforma dell'IRES - pone la questione, ormai classica, dell'individuazione dei **costi** da ritenere **ineducibili** (al 95%) in quanto correlati alla **cessione della partecipazione** (parzialmente) **esente** (1). Deve trattarsi di un nesso di strumentalità univoco, tale per cui detti costi di norma si identificano con quegli "**oneri accessori di diretta imputazione**" che, a norma dell'art. 86, comma 2, del T.U.I.R., nettizzano il corrispettivo da contrapporre al costo non ammortizzato dei titoli ceduti, ai fini della determinazione della plusvalenza. Viceversa, per espressa previsio-

ne dell'art. 109, comma 5, del T.U.I.R. la deduzione delle **spese generali** - ossia non correlabili univocamente ad alcuna attività/operazione (com'è il caso delle spese per il personale) - non è influenzata dal realizzo di plusvalenze esenti. È dunque a tutt'oggi poco chiaro quali siano i costi parzialmente indeducibili diversi dai suddetti "oneri accessori" (2).

La risposta a interpello n. 94 del 19 gennaio 2023 non aiuta a dirimere la questione ma, in ogni caso, pur con qualche incertezza terminologica, porta a confermare la deducibilità integrale delle **retribuzioni premiali corrisposte al personale** in occasione delle operazioni di cessione di partecipazioni PEX. Purché, ovviamente, si tratti effettivamente di retribuzioni e non, come nel caso esaminato dall'Agenzia, del-

(*) Avvocato e socio presso Salvini e Soci - Studio legale tributario fondato da F. Gallo, Milano.

(1) Fu l'art. 4, comma 1, lett. e) della Legge delega n. 80/2003 a stabilire il principio di indeducibilità dei "costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si quali-

ficano per l'esenzione".

(2) Cfr. la relazione al D.Lgs. n. 344/2003, che afferma la non sovrapposibilità dei due concetti e le considerazioni critiche dell'Assonime, circolare n. 38/2005, pag. 27.